

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0399/2003

10 novembre 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (COM(2003) 378 – C5-0290/2003 – 2003/0138(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Anne Elisabet Jensen

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 27 giugno 2003, la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, dell'articolo 42 e dell'articolo 308 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (COM(2003) 378 – 2003/0138(COD)).

Nella seduta del 3 luglio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per le petizioni (C5-0290/2003).

Nella riunione del 12 marzo 2003, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice Anne Elisabet Jensen.

Nelle riunioni dell'1 e 2 ottobre e del 3 e 4 novembre 2003, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hélène Gillig, Winfried Menrad e Marie-Thérèse Hermange (vicepresidenti), Anne Elisabet Jensen, rapporteur; Jan Andersson, Sir Robert Atkins (in sostituzione di Anne-Karin Glase), Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (in sostituzione di Elizabeth Lynne), Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Hélène Flautre, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Stephen Hughes), Jean Lambert, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Miet Smet, Ieke van den Burg e Anne E.M. Van Lancker.

La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 1° ottobre 2003 di non esprimere parere e la commissione per le petizioni ha deciso l'11 settembre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 10 novembre 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (COM(2003) 378 – C5-0290/2003 – 2003/0138(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 378)<sup>1</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione sull'introduzione della Carta europea d'assicurazione malattia (COM(2003) 73)<sup>2</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0290/2003),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0399/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
VISTO -1 (NUOVO)

*- vista la decisione del Consiglio europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002) di introdurre una carta europea di*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale

*assicurazione malattia,*

Emendamento 2  
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

*(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero accertare che gli assicurati siano informati in modo adeguato dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente regolamento.*

Emendamento 3  
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6  
Articolo 84 bis, paragrafo 1, comma 3 (Regolamento 1408/71 (CEE))

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare nel miglior tempo possibile **la loro istituzione competente** di qualunque cambiamento relativo alla loro situazione personale e familiare.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare nel miglior tempo possibile **le istituzioni competenti e quelle del loro luogo residenza** di qualunque cambiamento relativo alla loro situazione personale e familiare **che abbia un'incidenza sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.**

Emendamento 4  
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5  
Articolo 21, paragrafo 1, comma 2 (nuovo) (Regolamento 574/72 (CEE))

*Ai fini del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), i) del regolamento, il documento emesso dall'istituzione competente, in ogni singolo caso, ha gli stessi effetti, per il prestatario di cure, di un documento nazionale comprovante i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno.*

Emendamento 5

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 8 BIS

Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 (nuovo) (Regolamento 574/72 (CEE))

*Ai fini del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, il documento emesso dall'istituzione competente, in ogni singolo caso, ha gli stessi effetti, per il prestatario di cure, di un documento nazionale comprovante i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo in cui si trova il disoccupato.*

Emendamento 6

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 9

Articolo 31, paragrafo 1, comma 2 (nuovo) (Regolamento 1574/72 (CEE))

*Ai fini del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 31 del regolamento, il documento emesso dall'istituzione competente, in ogni singolo caso, ha gli stessi effetti, per il prestatario di cure, di un documento nazionale comprovante i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno.*

Emendamento 7

ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

*È aggiunto un nuovo articolo:*

*Gli Stati membri accertano che gli assicurati siano informati in modo adeguato dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente regolamento.*

## MOTIVAZIONE

### I. Introduzione

Nelle sue conclusioni sul piano d'azione volto a rimuovere barriere e ostacoli alla mobilità geografica entro il 2005, il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha deciso di introdurre una Carta europea di assicurazione malattia che "sostituirà i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. La carta semplificherà le procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti".

La decisione di introdurre tale Carta è un'iniziativa importante per assicurare un'effettiva mobilità a tutti i cittadini europei, garantendo loro il diritto all'assistenza sanitaria quando si recano all'estero. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'organizzazione dei loro sistemi sanitari e di sicurezza sociale e in questo ambito esistono grandi disparità. La Carta europea di assicurazione malattia faciliterà il coordinamento di tali sistemi. Sostituendosi agli attuali moduli, essa semplificherà e renderà più agevoli le procedure per i cittadini europei. I prestatori di cure potranno accedere a dati più chiari e leggibili. Gli organismi competenti per la sicurezza sociale potranno semplificare la gestione dei rimborsi e ridurre il rischio di errori, frodi e abusi.

In breve la Carta europea di assicurazione malattia, che dovrebbe essere introdotta nel giugno 2004, contribuirà a promuovere la libera circolazione in Europa. Onde garantire a tutti i cittadini la possibilità di beneficiare di una tessera di assicurazione malattia è necessario modificare il regolamento n. 1408/71, conferendo a tutti i cittadini gli stessi diritti e la possibilità di applicare procedure semplificate. I relativi modelli saranno predisposti dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, composta di rappresentanti degli Stati membri.

### II. Semplificazione del Regolamento n. 1408/71

Il regolamento n. 1408/71 prevede che tutte le persone che soggiornano temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono assicurati hanno diritto alle cure "immediatamente necessarie" o "necessarie" alle stesse condizioni dei cittadini del paese in questione.

L'accesso alle cure in uno Stato membro e il rimborso delle spese mediche sono attualmente garantiti dall'organismo competente per la sicurezza sociale dello Stato membro d'origine, che rilascia - su richiesta - diversi moduli (E 111, E 128, E 110, E 119), a seconda se la persona assicurata è in viaggio, studia, è distaccata all'estero, è in cerca di lavoro o è un trasportatore internazionale.

Tutti questi moduli saranno sostituiti dalla Carta europea, che sarà un documento unico e personalizzato.

La sostituzione avverrà in due fasi, non appena ultimati i preparativi giuridici e tecnici: dal 2004 sarà eliminato il modulo E 111 e successivamente tutti gli altri moduli.



Le misure concrete da adottare in vista dell'introduzione della Carta sono illustrate nella comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2003 (COM(2003) 73 def.).

Nella sua proposta legislativa che modifica i regolamenti nn. 1408/71 e 576/72 per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (COM(2003) 378 def), la Commissione prevede due misure che consentiranno di sostituire i moduli in questione con la Carta europea:

- L'allineamento dei diritti di tutte le categorie di assicurati ai sensi del regolamento.
- La semplificazione delle formalità a carico degli assicurati che necessitano di cure nello Stato in cui soggiornano temporaneamente, garantendo loro un accesso diretto alle cure.

La proposta definisce anche i rapporti tra gli organismi competenti per la sicurezza sociale e gli utenti prevedendo una cooperazione fra tali organismi e le persone coperte dal regolamento, in modo da consentire loro di beneficiare completamente di tutti i vantaggi derivanti dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e da migliorare l'efficacia dell'applicazione del regolamento.

### **III. Commento sugli emendamenti proposti**

La relatrice si compiace delle disposizioni previste per dimostrare che il diritto alle prestazioni in natura è identico per tutte le categorie di persone coperte dal regolamento.

La proposta volta a modificare il regolamento d'applicazione n. 574/72 prevedendo un'unica nozione di "documenti" va anch'essa accolta con favore, dal momento che contribuisce all'obiettivo di favorire la libera circolazione delle persone nell'UE

### **IV. Conclusioni**

La relatrice ritiene che l'introduzione di una Carta europea di assicurazione malattia contribuirà in modo significativo alla promozione della libera circolazione e della cittadinanza europea. Si tratta di un segnale concreto e tangibile a favore dei cittadini, ma anche di un simbolo analogo all'euro.

Tale Carta dovrebbe pertanto avere un design chiaramente "europeo" in modo da rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea.

La relatrice si compiace inoltre del fatto che le informazioni contenute nella Carta saranno ridotte rispetto a quelle dell'attuale modulo E 111. Tuttavia, in relazione all'idea avanzata nel Piano d'azione eEuropa 2005 per estendere le funzioni della Carta in modo da inserirvi anche dati sull'emergenza medica e informazioni sulla salute delle persone, la relatrice desidera sottolineare che in questo caso il Parlamento dovrà essere nuovamente consultato nell'ambito della procedura di codecisione.